Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati, originarie della Russia

(Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 182 del 31 luglio 2002, pagina 5)

(2002/C 186/06)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della decisione n. 2277/96/CECA della Commissione [1] che, in accordo con l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 963/2002 del Consiglio [2] sarà trattato secondo l'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 [3] del Consiglio (il «regolamento di base»).

1. **Domanda di riesame**

La domanda è stata presentata dalla società a responsabilità limitata «VIZ-Stal» (OOO VIZ-Stal) («il richiedente»), un esportatore russo.

La domanda chiede il riesame del dumping limitatamente a ciò che concerne il richiedente.

2. **Prodotto in questione**

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da lamiere e nastri di acciai al silicio detti «magnetici», laminati a freddo e a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originari della Russia (in appresso «prodotto in questione»), attualmente classificabili nei codici NC 7225 11 00 e 7226 11 10. I codici NC sono indicati a titolo puramente informativo.

3. **Misure in vigore**

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati, originarie della Russia, istituito dalla decisione n. 303/96/CECA della Commissione [4]. Con la medesima decisione, sono stati accettati impegni offerti in relazione a dette importazioni. Inoltre, nel 2001, sono stati avviati un riesame in previsione della scadenza e un riesame intermedio [5], i cui esiti non sono ancora noti.

4. **Motivi del riesame**

Il richiedente fornisce prove sufficienti del fatto che per eliminare il dumping non è più necessario mantenere la misura ai livelli attuali. In particolare, diversamente dall'inchiesta originale, il richiedente dimostra, sulla base di validi elementi, di soddisfare i criteri per lo status di economia di mercato. Egli inoltre fornisce e documenta un calcolo del dumping basato su un confronto tra il valore normale ed un prezzo all'esportazione rilevato dalle proprie esportazioni. Da un opportuno confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, il margine di dumping risulta essere notevolmente inferiore all'attuale livello della misura per l'intero paese.

5. **Procedura per la determinazione del dumping**

Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

L'inchiesta deve valutare la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure esistenti limitatamente a quanto concerne l'unico richiedente.

a) *Questionari*

Allo scopo di ottenere le informazioni che ritiene necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente e alle autorità del paese esportatore interessato. Tali informazioni ed i relativi elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), del presente avviso.

b) *Raccolta di informazioni e audizioni*

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

c) *Selezione del paese ad economia di mercato*

Qualora occorressero informazioni da un paese analogo, la Commissione intende utilizzare il Brasile quale paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Russia. Le parti interessate sono invitate a presentare le proprie osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera b), del presente avviso.

---

[1] GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 435/2001/CECA (GU L 63 del 3.3.2001, pag. 14).

[2] GU L 149 del 7.6.2002, pag. 3.

[3] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, come modificato dal regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

[4] GU L 42 del 20.2.1996, pag. 7.

[5] L'avviso di apertura relativo a questi riesami è stato pubblicato nella GU C 53 del 20.2.2001, pag. 13.

d) *Status di economia di mercato*

Qualora il richiedente asserisca di operare in condizioni di economia di mercato, ossia di soddisfare ai criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, e fornisca sufficienti elementi di prova in merito, il valore normale sarà determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), dello stesso regolamento. La Commissione invierà al richiedente e alle autorità russe un formulario di domanda. Se il richiedente intende presentare una domanda debitamente motivata, deve farlo entro il termine specifico stabilito al punto 6, lettera c), del presente avviso.

6. **Termini**

a) *Termini generali*

i) Perché le parti si manifestino, rispondano al questionario e forniscano ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione, comunicare le proprie osservazioni, rispondere al questionario di cui al paragrafo 5, lettera a), e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta.

ii) Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

b) *Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato*

Le parti interessate all'inchiesta possono presentare le proprie osservazioni in merito all'opportunità della scelta del Brasile quale paese che, come risulta al paragrafo 5, lettera c), del presente avviso, si intende considerare come paese analogo. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

c) *Scadenza specifica per la presentazione delle domande di riconoscimento dello status di società operante in un'economia di mercato*

Una domanda per il riconoscimento di status di economia di mercato debitamente motivata, come menzionato al precedente paragrafo 5, lettera d), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

7. **Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza**

Tutte le osservazioni e le richieste presentate dalle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) e devono riportare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail, nonché i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni:

Commissione europea
DG Commercio
Direzione B
J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877.

8. **Omessa collaborazione**

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.